

ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA NAZIONALE

Art. 7 del Regolamento per la Autonomia scolastica di cui al D.P.R. n.275/1999
Art. 1, commi 70, 71, 72 della L. 107/2015

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali;
- l'art. 1, commi 70,71,72 della Legge 13 luglio 2015, n 107 e le successive Linee guida adottate dal MIUR con nota del 07.06.2016 prot. n. 2151 promuovono la possibilità di costituire le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti/attività di interesse locale, regionale, nazionale che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
- le sotto elencate Istituzioni scolastiche appartenenti al settore dell'istruzione agraria hanno espresso la comune volontà di integrare/modificare il suddetto accordo già in essere all'atto della costituzione della Rete nel 2012 e intendono, con il presente atto, ridefinirne il quadro giuridico e gli assetti organizzativi;

Reti costitutive dell'accordo di Rete siglato a Roma il 31 maggio 2012:

Rete del Lazio

Rete delle scuole Enologiche Italiane

Rete ITA senza frontiere

Rete delle scuole superiori di agricoltura del Veneto

Rete del Piemonte

Rete della Puglia

Rete della Lombardia

Rete degli Istituti Forestali Italiani

Rete della Sardegna

Consulta Nazionale dell'Istruzione agraria

Reti costituite in seguito all'accordo di Rete:

Rete della Marche

Rete delle Liguria

Rete del Friuli Venezia Giulia

Rete della Toscana

Rete dell'Emilia Romagna

Rete della Campania

Rete dell'Umbria

Rete dell'Abruzzo

Rete della Sicilia (in via di costituzione)

Rete della Calabria (in via di costituzione)

Rete della Basilicata (in via di costituzione)

Istituto Mach di S. Michele all'Adige

Istituto agricolo regionale (I.A.R.) di Aosta

Art. 1 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA RETE

- a. rappresentare unitariamente e tutelare gli interessi comuni delle Istituzioni scolastiche, dei dirigenti, del personale nei confronti degli organi nazionali di governo, delle istituzioni regionali, provinciali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni di categoria e organizzazioni professionali e sindacali;
- b. collaborare con Ministeri, conferenza Stato Regioni, altri organi nazionali e regioni e offrire supporto tecnico scientifico nelle materie relative all'istruzione agraria;
- c. promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti agrari, potenziando e valorizzando le risorse professionali e strutturali mediante la cooperazione e integrazione tra le Reti e le scuole;
- d. promuovere e sviluppare attività comuni di:
 - arricchimento dell'offerta formativa e diffusione della "cultura delle qualità";
 - ricerca e sperimentazione nel settore specifico con particolare riguardo alle attività laboratoriali e dell'azienda agraria;
 - amministrazione e gestione scolastica con possibile acquisto di beni e servizi comuni;
 - utilizzo di personale di organico aggiuntivo per finalità di Rete sia a livello nazionale che territoriale;
 - aggiornamento e formazione di tutto il personale, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con enti e associazioni professionali, in particolare nel settore dell'istruzione, dell'agricoltura, dell'ambiente, turismo e commercio estero;
 - pubblicazione di studi, ricerche, sussidi didattici sia a mezzo stampa che informatico;
 - studi di problematiche comuni, con acquisizione di pareri e consulenze di esperti;
 - scambio e divulgazione di esperienze didattiche, professionali e progettuali tra i diversi istituti;
- e. proporre momenti di incontro tra studenti organizzando gare, concorsi, corsi e scambi telematici;
- f. costituire un archivio informatizzato delle iniziative e attivare un nuovo sito web nel rispetto della nuova normativa sulla privacy e Legge Stanca (accessibilità);
- g. favorire e promuovere scambi europei e internazionali e l'adesione ad organismi e associazioni sovranazionali nel settore dell'istruzione agraria e ambientale;
- h. creare un marchio nazionale delle produzioni delle aziende agrarie e partecipare alle più importanti manifestazioni fieristiche e convegnistiche del settore agroalimentare e ambientale, nonché a eventi ed esposizioni internazionali quali EXPO' e GESF;
- i. proporre e realizzare accordi di programma, intese, convenzioni, collaborazioni con le associazioni di categoria, collegi e ordini professionali, Università, enti pubblici e privati;
- j. favorire la costituzione di reti territoriali ove non ancora costituite;

- l. partecipare ai Programmi Operativi Nazionali "La Scuola per lo Sviluppo" (PON) e ad altri bandi o concorsi nazionali e internazionali presentando specifici progetti e supportando l'azione dei singoli Istituti scolastici;
- m. ricercare fondi e attivare iniziative di fundraising riferite agli obiettivi da raggiungere;
- n. proporre e realizzare ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche e reti aderenti.

Art. 2 - DURATA E MODALITÀ DI ADESIONE

L'accordo di Rete ha durata illimitata e può essere sciolto per decisione a maggioranza qualificata (2/3) dell'assemblea dei soci aderenti.

I soci aderenti alla Rete sono:

- o tutte le reti territoriali regionali degli istituti scolastici statali e paritari del settore agrario formalmente costituite;
- o le reti di indirizzo degli istituti scolastici statali e paritari aderenti all'atto di fondazione della Rete (Rete delle scuole Enologiche Italiane; Rete delle scuole Forestali Italiane; Consulta Nazionale dell'Istruzione agraria);
- o a richiesta vengono altresì ammessi come soci aderenti alla rete l'Istituto Mach di S. Michele all'Adige, l'Istituto tecnico agrario Happacherhof di Ora (BZ) e l'istituto agricolo regionale (I.A.R.) di Aosta in quanto uniche istituzioni scolastiche ad indirizzo agrario nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

Sia le Reti territoriali che d'indirizzo devono essere rappresentative di istituzioni scolastiche.

Non è accolta l'adesione di una nuova Rete territoriale (locale, regionale, interregionale) laddove sia già costituita formalmente una Rete regionale rappresentata in Assemblea.

Art. 3 - DENOMINAZIONE E LOGO

La Rete assume il nome di Rete Nazionale degli Istituti Agrari con acronimo Re.N.Is.A.

Il logo della Rete è rappresentato da due tralci rispettivamente di olivo e vite che racchiudono dodici stelle gialle e una quercia stilizzata; alla base la bandiera italiana e l'acronimo della Rete con il nome per esteso.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La Rete ha sede presso l'istituzione scolastica ove presta servizio il Dirigente, designato Presidente di Rete. Le riunioni degli organi statutari possono tenersi presso l'istituto capofila o presso altre sedi scelte di volta in volta dal Presidente sulla base delle necessità logistiche.

Art. 5 - SOCI BENEMERITI

Il Consiglio direttivo può conferire a personalità del mondo scolastico, accademico, professionale, economico che abbiano promosso e realizzato significative iniziative a favore dell'istruzione agraria e di sviluppo delle scuole nel territorio, la qualifica di socio benemerito.

I soci benemeriti possono coprire ruoli negli organi consultivi, e possono avere funzioni di coordinamento e rappresentanza della Rete Nazionale su delega degli organi statutari. Eventuali spese di missione e rappresentanza sono a carico dell'eventuale specifico progetto.

I soci benemeriti possono intervenire nell'assemblea con poteri consultivi senza diritto di voto.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- a) promuovere la crescita, il prestigio e il successo della Rete senza mettere in atto alcuna iniziativa in contrasto con le finalità di collaborazione e intesa tra le diverse Reti;

- b) approvare il presente Accordo di rete;
- c) programmare annualmente attività che favoriscano le iniziative promosse dalla Rete;
- d) produrre l'accordo di rete o lo statuto sottoscritto dalle scuole aderenti.

Qualora deliberato dall'Assemblea dei soci, le Reti territoriali e d'indirizzo sono tenute a versare le quote annuali di adesione.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Avviene per :

- recesso dalla Rete da parte del socio;
- perdita dei requisiti di socio;
- esclusione da parte dell'assemblea per interessi contrari e incompatibili con il presente accordo di Rete;
- mancato versamento della quota di adesione ove prevista.

Art. 8 - ORGANI STATUTARI

Gli organi statutari sono:

Assemblea di Rete

Presidente di Rete

Vice Presidente di Rete

Consiglio Direttivo di Rete

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del direttivo rimangono in carica tre anni scolastici, fatta salvo la perdita di qualifica di rappresentante della Rete associata o la revoca motivata dall'incarico deliberata dalla assemblea con voto dei 2/3 dei soci.

Possono assumere la carica di Presidente, di Vice Presidente e di membri del direttivo solo i dirigenti scolastici in servizio all'atto della designazione. In caso di cessazione dal servizio in istituto agrario aderente alla rete durante i tre anni di mandato, la persona eletta rimane in carica fino alla prima assemblea annuale utile.

Art. 9 - ASSEMBLEA DI RETE

E' costituita dai soci nelle persone dei coordinatori, presidenti o delegati di ogni singola Rete territoriale e di indirizzo associata alla Rete Nazionale.

Il Presidente o il Consiglio direttivo, possono invitare all'assemblea per particolari problematiche rappresentanti di Enti, Associazioni o esperti del mondo scolastico o professionale.

L'assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria, di norma una volta all'anno, per l'approvazione delle linee d'indirizzo programmatiche e operative da attuarsi nel corso dell'anno e per l'approvazione della relazione del Presidente.

In caso di risorse di Rete derivanti sia dalle quote di adesione dei soci (ove previste) sia da altre entrate straordinarie, il Presidente relaziona sull'utilizzo delle stesse nella prima assemblea ordinaria.

Le assemblee straordinarie per la trattazione di problematiche emergenti ed urgenti vengono convocate dal Presidente, sentito il consiglio direttivo, o su richiesta dei 3/5 dei membri del direttivo o di 1/3 dei soci.

La convocazione dell'assemblea, a cura del Presidente, di norma deve avvenire 10 giorni prima a mezzo posta elettronica.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. Per la validità dell'assemblea è necessaria almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Il Presidente assegna le funzioni di segretario ad un membro del direttivo.

Non è previsto l'esercizio di delega di rappresentanza di altri soci.

L'assemblea provvede inoltre ad:

- approvare e modificare l'Accordo di Rete;
- eleggere il Presidente e i membri del Consiglio direttivo (le modalità di voto sono approvate dalla stessa assemblea riunitasi per la elezione dei propri rappresentanti);
- revocare la qualifica di socio ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI RETE (CDR)

E' costituito da cinque soci, compreso il Presidente, possibilmente rappresentativi di tutto il territorio nazionale.

Ha i seguenti compiti:

- attuare linee d'indirizzo programmatiche e operative e le iniziative promosse dall'Assemblea
- definire le articolazioni degli organi consultivi
- gestire e amministrare le risorse della Rete
- proporre all'assemblea modifiche statutarie e le eventuali quote annuali associative
- conferire ai sensi dell'art. 5 la qualifica di socio benemerito

Il CDR è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri del CDR. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 dei componenti.

Il Presidente assegna le funzioni di segretario ad un membro del direttivo.

Ai singoli membri del direttivo possono essere assegnate dal Presidente deleghe o compiti specifici nei seguenti settori:

- formazione del personale degli Istituti agrari;
- problematiche della aziende agrarie annesse agli Istituti agrari;
- elaborazione di proposte inerenti all'istruzione tecnica, professionale, istruzione e formazione, formazione superiore;
- gestione di manifestazioni e di concorsi;
- rapporti con le associazioni di categoria e ordini professionali;
- ogni altra esigenza di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il CDR organizza in via ordinaria un incontro all'anno con i rappresentanti degli organi consultivi per acquisire proposte e pareri utili alla definizione del piano programmatico annuale.

Art. 11 - PRESIDENTE

Ha la rappresentanza legale della Rete.

Convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea di Rete.

Assegna deleghe ai componenti del Direttivo.

Rappresenta la Rete in tutti i rapporti che intervengono con Ministero e altri Enti e Associazioni pubbliche e private a livello internazionale e nazionale.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza;
- coadiuva con il Presidente nel tenere i rapporti con i soci;
- coadiuva con il Presidente nel tenere i rapporti che intervengono con Ministero e altri Enti e Associazioni pubbliche e private a livello internazionale e nazionale.

Art. 13 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie della Rete sono costituite:

- a) dalle eventuali quote di adesione stabilite dall'Assemblea;
- b) dai contributi o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e Privati;
- c) da sponsorizzazioni, pubblicazioni, progetti finanziati e qualsiasi altro provento.

Art. 14 - ORGANISMI CONSULTIVI

Vengono costituiti i seguenti organismi consultivi:

- a) Consulta dei Docenti di Rete

E' costituita preferibilmente da due docenti rappresentanti l'area di indirizzo designati da ciascuna Rete associata alla ReNisa, uno per il tecnico e uno per il professionale. Può essere integrata da altri docenti designati dal Consiglio direttivo per particolari aree disciplinari o articolazioni.

Eventuali spese di missione per i membri della Consulta dei docenti sono a carico delle singole Reti di scuole o d'indirizzo.

La Consulta dei docenti nomina un proprio referente nazionale che si interfaccia con il Presidente e il Consiglio direttivo per proposte nel settore della didattica e della formazione dei docenti degli Istituti agrari.

La Consulta si incontra di norma almeno una volta all'anno e definisce le priorità da sottoporre al CDR.

Il referente partecipa a titolo consultivo all'assemblea di Rete e relaziona all'Assemblea i lavori della Consulta.

- b) Consulta dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi

E' costituita dai DSGA o delegati delle scuole capofila delle singole Reti territoriali.

Eventuali spese di missione per i membri della Consulta dei Dsga sono a carico delle singole Reti di scuole o d'indirizzo.

La Consulta dei DSGA nomina un proprio referente che si interfaccia con il Presidente e il Consiglio direttivo per proposte, pareri nel settore amministrativo, contabile e di gestione del personale degli Istituti agrari.

La Consulta si incontra di norma almeno una volta all'anno e definisce le priorità da sottoporre al CDR.

La Consulta promuove incontri di formazione e confronto con tutti i DSGA delle scuole agrarie.

Il referente partecipa a titolo consultivo all'assemblea di Rete e relaziona all'Assemblea i lavori della Consulta.

Art. 15 - CONTROVERSIE E RISERVE

In caso di controversie tra soci e organi statuari o tra soci, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Consiglio direttivo con esclusione dei membri del direttivo medesimo o dei soggetti coinvolti nella controversia.

Per controversie legali è competente il Foro in cui ha sede l'Istituto del Presidente.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi ordinarie, al Codice Civile e alla normativa scolastica.

